



Prot. n° 571/IV.5.1/PON

Manfredonia, 16/02/2023

Progetto “Scuola di Apprendimento Aggregazione e Socialità” 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-276

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.

Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.

CUP n° I34C22000890001

CIG n° ZB239FC3B4

CONTRATTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MENSA

TRA

Tra l’IISS “G. TONIOLO”, C.F. 892069210711, con sede in Via Barlettan.1/A, C.A.P. 71043 Manfredonia (FG) rappresentata legalmente dal Dirigente Scolastico Prof. Pellegrino IANNELLI, nata a Foggia (FG) il 16/03/1964 C.F. NNPLPG64C16D643B e domiciliato per la sua carica c/o detta Scuola.

E

La Ditta “COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.” denominata “CIRFOOD S.C.” con sede legale in Via Nobel 19 – 42124 Reggio Nell’Emilia (RE) Partita IVA 00464110352 per la quale interviene il sig. Bruno LOIACONO, in qualità di responsabile operativo e per effetto della carica domiciliato presso la sede ditta.

Premesso

- Visto il Programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2023 approvato dal Consiglio di Istituto in data 15 febbraio 2023;
- Visti i regolamenti nazionali e comunitari;
- Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);
- Visto in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di



contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[...] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;

- Visto l'art. 45, comma 2, lett. a) del D.l. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»;
- Visto il regolamento di istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture approvato dal consiglio di istituto nella seduta del 22/12/2020;
- Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 15/02/2023 concernente l'autorizzazione concessa al dirigente scolastico a indire, espletare ed aggiudicare gare mediante affidamento diretto, anche in deroga alle disposizione del regolamento interno sugli acquisti, ai sensi del D.l. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche" e ai sensi dell'art. 1 D.L. 76/2020 per importi inferiori a €. 139.000,00, anche per l'acquisto di materiale e/o servizi relativi all'organizzazione e allo svolgimento del progetto "Scuola di Apprendimento Aggregazione e Socialità 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-276;
- Visto l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
- Visto l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, della L. 208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e



periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. [...]», specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento»;

Considerato in particolare l'art. 32, comma 2, del D. Lgs 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Considerato in particolare l'art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. A, del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che «le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture ... per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici»;

Visto l'art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo



svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»;

VISTO il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. “Sblocca Cantieri” (l. 32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi;

VISTO il Decreto n. 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di conversione n. 120/2020 che istituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in vigore del decreto fino alla scadenza del 31/12/2021;

Vista la legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto decreto semplificazioni Bis;

Visto in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 1. che eleva il limite per gli affidamenti diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 139.000,00 euro;

Visto in particolare l’art. 55 comma 1 lettera b) punto 2. che autorizza il Dirigente Scolastico ad operare in deroga alle disposizioni del Consiglio di istituto di cui all’art. 45 comma 2 lettera a);

Visto in particolare l’art. 55 comma 1 lettera b) punto 1. che autorizza il Dirigente scolastico, laddove ne ricorrano le esigenze, ad operare anche al di fuori degli obblighi definiti all’art. 1 comma 449 e comma 450 della legge 296/2006;

Considerato che all’art. 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, modifica al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1:

1) al comma 1:

1.1. le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”;

2) al comma 2:

2.1. la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori



economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

Considerato che la stazione appaltante può procedere all'affidamento diretto, nel rispetto delle soglie di cui al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

Viste le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell'affidatario in via diretta, «[...] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»;

Viste le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini dell'applicazione del principio di rotazione: «*In argomento l'Autorità ha chiarito che la rotazione può operare all'interno di fasce di valore degli affidamenti, da prevedere in apposito regolamento a cura della stazione appaltante*»

Vista la necessità di procedere alla fornitura del servizio mensa per n° 83 incontri con n° 20 alunni ciascuno;



- Considerato che l'Istituzione Scolastica procederà all'acquisizione in oggetto mediante Affidamento diretto;
- Visto l'art. 46, comma 1 del D.l. 28 agosto 2018, n. 129, in base al quale «Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»;
- Considerato che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 e ss.mm.ii., ultimo periodo del Codice, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante ODA;
- Vista la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione);
- Visto l'art. 46, comma 1 del D.l. 129/2018, in base al quale «Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»;
- Visto l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

- Visto l'art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»;
- Considerato che non sono attive convenzioni-quadro CONSIP aventi ad oggetto "la fornitura del materiale sopra indicato e/o comparabili con quelli previsti, così come risulta dal tabulato delle convenzioni quadro attive alla data del 16/02/2023 scaricabili nella sezione vetrina delle convenzioni del sito www.acquistinretepa.it.
- Considerato che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture comparabili con quelli oggetto della presente determina, ai sensi della norma sopra citata;
- Considerato che il Prof. Pellegrino IANNELLI, Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;
- Considerato che la modalità di acquisto tramite "Affidamento diretto" riduce la tempistica permettendo procedure più immediate nell'acquisto della fornitura;
- Considerato che a seguito dell'indagine di mercato condotta alla ricerca di società che abbiano i requisiti e le competenze necessarie per la fornitura del materiale in oggetto, è emerso che n° 1 ditta iscritta all'albo fornitori della scuola risulta rispondente ai fabbisogni di questa istituzione scolastica;
- Considerato che le lezioni del PON "Scuola di Apprendimento Aggregazione e Socialità" 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-276 saranno presumibilmente n° 83;
- VISTO il preventivo telefonico fornito dalla ditta **CIRFOOD S.C.** di €. 11.620,00 IVA inclusa;



- VISTA** la congruità dell'offerta presentata dalla Ditta **CIRFOOD S.C.** di €. 11.620,00 IVA inclusa;
- Considerato** la competitività dei prezzi praticati dalla Ditta **CIRFOOD S.C.** e dalla realizzazione del servizio in breve tempo e della qualità della fornitura;
- Ritenuto** pertanto di procedere in via autonoma consultando direttamente la Ditta **"COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C." denominata "CIRFOOD S.C." "** con sede legale in Via Nobel 19 – 42124 Reggio Nell'Emilia (RE) Partita IVA 00464110352, per effettuare una prestazione di servizio mensa, per l'importo di € 11.620,00 (iva inclusa);
- Visto** il D.I. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della Legge 13 Luglio 2015, n. 107";
- Valutate** le finalità dell'acquisto, l'entità esigua della spesa stimata e la necessità di dare esecuzione, in tempi brevi, all'acquisto del suddetto servizio mensa;
- Vista** la documentazione richiesta e consegnata;
- la regolarità del DURC in corso di validità al momento del presente decreto;
 - l'assenza di annotazioni rilevanti per l'affidamento riservate sul sito Anac;
 - la verifica PA;
- Vista** la dichiarazione presentata in merito alla consapevolezza della clausola risolutiva del contratto in relazione alla mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti dall'art. 80 del Dlgs 50/2016;
- Vista** la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Vista** la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di moralità art. 80;
- Considerato** che questa amministrazione procederà agli ulteriori controlli sulla Ditta previsti per affidamenti sotto soglia comunitaria;
- Visto** l'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 che autorizza la pubblica amministrazione a dare esecuzione al contratto in urgenza annoverando tra le cause di urgenza anche la possibile perdita di fondi comunitari;
- Visto** l'art 8 comma 1 lettera a del D.L. 76/2020 che recita: "è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo



- decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”;
- Considerato pertanto di poter dare esecuzione al contratto nelle more dell’esito delle risposte alle verifiche art. 80;
- Considerato che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;
- Visto che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): 955879572B ;
- Considerato che il principio di rotazione risulta rispettato essendo questo il primo ordine con la Ditta **“COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.”** denominata **“CIRFOOD S.C.”** ” con sede legale in Via Nobel 19 – 42124 Reggio Nell’Emilia (RE) Partita IVA 00464110352 di importo superiore a € 5.000,00 come previsto nel regolamento di istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture approvato dal consiglio di istituto nella seduta del 22/12/2020;
- Vista la Determina del Dirigente scolastico prot. 570 del 16/02/2023 che dispone l’affidamento diretto del servizio mensa alla ditta **“COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.”** denominata **“CIRFOOD S.C.”** ” con sede legale in Via Nobel 19 – 42124 Reggio Nell’Emilia (RE) Partita IVA 00464110352” per n. 1.660,00 pasti complessivi per gli alunni e 2 pasti gratuiti giornalieri per il personale partecipante al progetto PON Scuola di Apprendimento Aggregazione e Socialità” - 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-276

SI CONVIENE E STIPULA

Art. 1 Oggetto e durata del Contratto

L’Azienda fornitrice e l’Istituzione scolastica provvedono rispettivamente a somministrare ed acquistare la somministrazione di n. **1.660 pasti (20 pasti al giorno/lezione per 83 giorni/lezioni)** complessivi suddivisi agli alunni partecipanti al progetto modulo PON Scuola di Apprendimento Aggregazione e Socialità” -



10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-276 nei giorni che saranno concordati settimanalmente **oltre 2 pasti gratuiti al giorno/lezione per il personale docente**, ciascuno come segue:

1. Panino con “Hamburger e insalata” o con “cotoletta di pollo” o con “tonno, pomodoro e mozzarella” o con “mozzarella e pomodoro” o con “Affettati e galbanino/mozzarella”;
2. un frutto di stagione o yogurt;
3. una bottiglietta di acqua da litri 0,5,
4. un corredo di tovagliolo e tovaglietta copritavolo monouso.

Il pasto deve essere preparato presso la ditta/società offerente in locali idonei ed in regola con le vigenti normative in materia di igiene e sicurezza;

Il presente contratto avrà efficacia dalla data della sua stipula e secondo il calendario stabilito.

La fornitura avverrà nei giorni stabiliti alle ore 13,20 presso la sede della scuola, Via Barletta 1/A Manfredonia, nei giorni di calendario per il numero degli alunni comunicati per ciascuna giornata indicata.

I pasti alla consegna saranno sottoposti a controllo con i mezzi d'indagine e sistemi che l'istituzione Scolastica riterrà più idonei allo scopo di accertare il rispetto dell'igiene. In particolare i controlli potranno accertare che non ricorrano i seguenti casi:

- sottodosaggio delle porzioni;
- non conformità del pasto fornito con quello previsto nel menù;
- presenza episodica di corpi estranei;
- odore sgradevole

Art. 2 Modalità di esecuzione della fornitura

L'Azienda fornitrice s'impegna ad eseguire la fornitura, oggetto del presente contratto, a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità ed i termini indicati nel presente contratto.

L'Azienda fornitrice garantisce che nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno osservate tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. L'Azienda fornitrice garantisce altresì, in particolare, che sarà osservata la normativa vigente in materia di infortunistica sul lavoro. L'Azienda fornitrice garantisce che i prodotti consegnati siano stati preparati e conservati rispettando le norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente. Il fornitore, pertanto, solleva l'istituzione scolastica da qualsiasi responsabilità in ordine alla regolarità igienico sanitaria delle trasformazioni alimentari e della distribuzione, assumendosi tutti gli oneri previsti dal D.lgs. n° 157/97

| **Pag. 10 a 13**



Art. 3 Prezzo , fatturazione e termini di pagamento

Il corrispettivo dovuto al fornitore è pari a **€. 11.620,00 iva inclusa**.

Il corrispettivo verrà corrisposto a seguito di regolare fattura elettronica intestata a questa istituzione scolastica, riportante chiaramente l'indicazione del codice CIG e del codice del progetto **PON Scuola di Apprendimento Aggregazione e Socialità** - 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-276 CUP n° **I34C22000890001**.

Trattandosi di finanziamenti da parte della Unione Europea, non essendo certi i tempi di accreditamento, il saldo dei pagamenti avverrà solo a seguito di chiusura del progetto e ad effettiva riscossione integrale dei fondi assegnati, e/o in base alle percentuali di accreditamento; pertanto la Ditta fornitrice non potrà avvalersi di quanto previsto dal D.Lgs. 232/2002 in attuazione della direttiva CEE 2000/35, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

E' facoltà del punto ordinante erogare anticipi, previo esito positivo della regolarità della fornitura.

L'istituzione scolastica non sarà mai responsabile per i ritardi nei pagamenti se questi derivano da ritardi nell'assegnazione e accreditamento dei finanziamenti da parte dell'autorità di gestione PON-FESR, salvo la possibilità da parte della Scuola di effettuare eventuali anticipazioni. Il codice univoco per la fatturazione elettronica è: M2U8KZ.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, la ditta **"CIRFOOD S.C."** assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:

- l'obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma1); l'obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l'obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma1);
- l'obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all'incarico, il codice unico di progetto;
- l'obbligo di comunicare all'Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell'incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7);
- ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco.



Art. 4 Responsabilità

L’Azienda fornitrice assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne la scuola – anche in sede giudiziale – per infortuni o danni subiti da persone, cose, locali, opere od impianti, comunque connessi all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

art. 5 Revoca

Il Committente si riserva la facoltà insindacabile di revocare l’incarico in qualunque momento e di conseguenza d’interrompere il presente rapporto anticipatamente, salvo la comunicazione scritta con 3 giorni di preavviso, e senza che ciò produca a favore del prestatore alcun diritto a risarcimento danni.

Art. 6 Risoluzione del contratto

In tutti i casi di inadempimento da parte della Ditta affidataria anche di uno solo degli obblighi derivanti dal contratto, questo potrà essere risolto dall’Amministrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile.

E’ prevista la risoluzione contrattuale, inoltre, anche nei seguenti casi:

- a) nel caso di riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti della documentazione presentata dalla ditta, anche se riscontrata successivamente alla stipula del contratto ed a forniture parzialmente eseguite;
- b) quando l’aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura di fallimento;
- c) nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell’aggiudicatario.

Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione appaltante, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Nel caso di risoluzione del contratto, l’aggiudicatario è obbligato alla immediata sospensione della fornitura e al risarcimento dei danni consequenziali.

Art. 7 Obbligo di riservatezza e Tutela della Privacy

Tutti i dati ed informazioni di cui il Prestatore entrerà in possesso nello svolgimento dell’incarico di cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione. Le parti si danno reciprocamente atto che i dati personali che verranno forniti per permettere l’esecuzione del contratto e/o in adempimento a obblighi di legge, regolamentari e/o contrattuali, verranno da entrambi trattati conformemente a quanto stabilito dal D.lg. 196/2003 e che le finalità perseguite sono esclusivamente quelle inerenti l’esecuzione del Contratto.



Art. 8 Controversie

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti C.C.. In caso di controversie il foro competente è quello di Foggia e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico della Ditta.

Art. 9 Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico dell'Azienda fornitrice tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelle che per legge competono alla scuola. A tal fine l'azienda fornitrice dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'IVA.

Per l'Azienda fornitrice
CIRFOOD S.C.



Per l'Istituzione Scolastica
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pellegrino IANNELLI

